

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017  
199/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione del 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) e il relativo Allegato B (di seguito: TIME 2012-2015), e loro successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME 2016), Allegato C e Allegato D, e loro successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL ed il relativo Allegato A (TIME 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 606/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 606/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);

- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al precedente alinea, l’Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l’applicazione, nel corso del primo quadriennio 2016-2019, dell’approccio generale adottato nei precedenti periodi che prevede schemi di regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
- ai fini del riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura dell’energia elettrica, il quadro regolatorio definito con la deliberazione 654/2015/R/EEL prevede tariffe di riferimento differenziate per impresa in relazione ai costi di capitale relativi agli investimenti effettivamente sostenuti in misuratori elettronici in bassa tensione e sistemi di telegestione;
- in particolare, ai fini del riconoscimento dei suddetti costi di capitale, con la deliberazione 654/2015/R/EEL l’Autorità ha:
  - con riferimento ai punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, confermato le modalità di riconoscimento adottate nel precedente periodo di regolazione, basate sul costo storico rivalutato medio nazionale;
  - con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, individuato modalità differenziate di riconoscimento in funzione della numerosità dei clienti, prevedendo in particolare:
    - un regime individuale, fondato sui dati di investimento propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste per il servizio di distribuzione, da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
    - un regime parametrico, per le imprese diverse da quelle di cui al precedente punto, in relazione al quale sono in corso approfondimenti metodologici;
- con riferimento alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di misura, il comma 10.1 del TIME 2016 prevede che, ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell’anno *t-1* rispetto all’anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;

- con la deliberazione 606/2016/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di misura dell’energia elettrica per l’anno 2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15 del TIME 2016 prevede che:
  - la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione sia pari alla tariffa obbligatoria  $MIS_c$  di cui all’articolo 12 del medesimo TIME 2016 (comma 15.1 del TIME 2016);
  - la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo in bassa tensione sia composta dalle seguenti componenti (comma 15.2 del TIME 2016):
    - $T(ins)$ , a copertura dei costi relativi all’installazione e alla manutenzione dei misuratori installati nei punti di prelievo in bassa tensione;
    - $T(rav)$ , a copertura dei costi relativi alla raccolta, validazione registrazione e messa a disposizione dei dati relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
    - $T(res)$ , a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06;
- il comma 15.3 del TIME 2016 prevede che le quote parte delle componenti  $T(ins)$  e  $T(rav)$  della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale siano determinate:
  - nel caso di imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi da ciascuna impresa ai fini degli aggiornamenti tariffari (regime individuale);
  - sulla base di criteri parametrici per le restanti imprese (regime parametrico);
- le disposizioni di cui al comma 15.3 del TIME 2016 implicano che la differenziazione dei corrispettivi della tariffa di riferimento, per le imprese in regime individuale, riguardi esclusivamente il riconoscimento dei costi di capitale;
- la componente  $T(res)$ , a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, costituisce un’integrazione unitaria dei ricavi di misura riconosciuta fino al 2027, in ragione di ogni misuratore elettronico installato, determinata con deliberazione 199/11 ed unica a livello nazionale (rif. punto 25.18 della relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 15.2 del TIME 2016, per le imprese in regime individuale, è necessario:

- determinare il costo di capitale riconosciuto per ciascuna impresa interessata, costituito da: (i) remunerazione del capitale investito netto e (ii) ammortamenti;
- allocare i costi riconosciuti di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- rispetto ai dati e alle informazioni già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie, ai fini della determinazione delle tariffe definitive si considerano:
  - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2015, in luogo dei dati di preconsuntivo;
  - il valore dei contributi pubblici e privati di cui al comma 11.5 del TIT percepiti dalle imprese nell'anno 2015 da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Eletticità", nonché le stratificazioni degli investimenti relativi al servizio di misura trasmesse dalle imprese distributrici ai sensi della determinazione DIUC 18/2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura per l'anno 2016, l'articolo 17 del TIME 2016 prevede che:
  - il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di misura sia fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del *TIWACC* (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
  - con riferimento agli investimenti relativi al servizio di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, la maggiorazione del tasso di remunerazione di cui al comma 11.2, lettera b), dell'Allegato B alla deliberazione 199/11, a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio), sia garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari;
- con deliberazione 606/2016/R/EEL, l'Autorità, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016, ha determinato la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale a copertura del *lag* regolatorio in modo puntuale, prevedendo che il criterio di riconoscimento forfettario sarebbe stato definito in tempo utile per la determinazione in via definitiva delle tariffe di riferimento per il servizio di misura relative all'anno 2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- il perimetro delle imprese in relazione al quale devono essere determinate le tariffe di riferimento definitive è il medesimo con riferimento al quale sono state determinate, con deliberazione 606/2016/R/EEL, le tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno 2016;
- l'impresa SELNET S.r.l. (id Autorità 3255) risulta aver acquisito, con decorrenza 1 luglio 2016, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa Azienda Energetica Reti S.p.a. (id Autorità 263) modificando la ragione sociale in EDYNA S.r.l.; e che a tale impresa, a seguito della variazione societaria, si applica il regime individuale di determinazione del costo riconosciuto previsto per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- sono attualmente in corso le attività di verifica, ai sensi della determinazione DIUC 18/2016, della stratificazione degli investimenti relativi al servizio di misura dell'ex impresa SELNET S.r.l.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito della procedura di determinazione delle tariffe definitive è stata individuata una anomalia nella valorizzazione di alcune quote di ammortamento riconosciuti alle imprese; e che tale anomalia ha comportato una sottostima delle tariffe di riferimento provvisorie approvate con deliberazione 606/2016/R/EEL.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ai sensi del comma 10.1 del TIME 2016, determinare in via definitiva e pubblicare le componenti  $T(ins)$  e  $T(rav)$  della tariffa di riferimento  $T(MIS)$  di cui all'articolo 15 del medesimo TIME 2016, nei confronti delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2015;
- determinare i riconoscimenti tariffari derivanti dalla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale a copertura del *lag* regolatorio in via forfetaria, maggiorando il valore netto delle immobilizzazioni entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014, tramite un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo, definito in misura pari a 0,1785714;
- sanare l'anomalia individuata nella valorizzazione delle quote di ammortamento riconosciute alle imprese;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative all'attività di misura per l'anno 2016 nei confronti della società

EDYNA S.r.l., per la quota relativa al perimetro precedentemente servito dalla società SELNET S.r.l., non appena risulti validata la stratificazione degli investimenti relativi al servizio di misura ai sensi della determinazione DIUC 18/2016;e, conseguentemente, approvare la tariffa definitiva di misura relativa alla società EDYNA S.r.l. limitatamente al perimetro precedentemente servito da Azienda Energetica Reti S.p.a.

### **DELIBERA**

1. di approvare i parametri delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2016, di cui al comma 15.2 del TIME 2016, come riportati nell'allegato Tabelle TIME 2016, approvato al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
3. di pubblicare le tabelle del TIME 2016 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*